

R.G. N.R.
R.G. Dib.
Partita di credito _____

2803/07
622142

Sentenza n. 2560/16
depositata il 20-12-2016
Irrevocabile il _____
Redatta scheda il _____




**TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
REPUBBLICA ITALIANA**


In nome del popolo italiano


Il Giudice dott.ssa Marianna Valvo all'udienza del 22 novembre 2016 ha pronunciato la seguente


SENTENZA


Nei confronti di:

















IMPUTATI


TUTTI

A) del reato p. e p . dagli articoli 30 e 44 lettera C) dpr 380\01 per avere, nelle rispettive qualità personali di seguito singolarmente indicate, proceduto, mediante l'esecuzione delle opere pure di seguito specificate, alla lottizzazione abusiva dell'area ubicata in Comune di Rignano Flaminio (Roma) particelle n. 355-356-357-360-361-362-363-364-365-367-370-371-373-358-368-369 del Foglio 19 n.52-125-127/p-127/p-132/p-132/p-135-138-140-143-145-1092-1094-1096-1097 1176-1177-1178-1179-1180-1181-1390-1391-1393-1578-1579-1580-1581-1582-1583-1584-del Foglio 22. Ciò in quanto, su area ricadente nella zona E3 -AGRICOLA del Piano Regolatore Generale (regolata dall'art. 25 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG adottato con d. C.C. n. 38 del 23.7.1990 e n. 69 del 18. 12. 1991 e approvato dalla Regione Lazio con D.G. R. n. 5041 del 5.10.1999), nella quale è consentita la sola edificazione strettamente correlata all'attività agricola dei suoli, eseguivano la costruzione di 19 unità immobiliari, su di una superficie totale di Ha. 31.49.00, previa suddivisione in più tempi in 26 lotti (alcuni dei quali di superficie pari a mq 20.000 ed altri di superficie inferiore, pari a mq. 10.000), concepite per avere

destinazione esclusivamente residenziale e servite da nuove strade interne di collegamento, senza spazi destinati ad attività agricole e mancanti, pertanto, di ogni presupposto diretto, connesso e dipendente dal processo di coltivazione agricola dei terreni configurandosi, al contrario, come un complesso residenziale completamente avulso da tale processo e conferendo, così, al territorio un assetto urbanistico differente, in violazione agli strumenti pianificatori determinando una definitiva trasformazione dell'area da agricola a residenziale.

B) del reato previsto e punito dall'articolo 44 lettera B) dpr 380\01 perché, nelle rispettive qualità personali di seguito indicate, senza essere in possesso del prescritto permesso di costruire o di altro valido titolo abilitativo eseguivano gli interventi di seguito descritti :

immobile n.1



confronti si procede

[redacted] quale direttore dei lavori
[redacted] quale responsabile dell'Area Tecnica, firmatario del permesso di costruire
oltre ad eventuali sub acquirenti allo stato non identificati

realizzazione, su una superficie di mq 10.000, di un villino (definito dal richiedente casa di campagna), per una cubatura totale di mc 297,29 e un volume per attrezzi agricoli di mc 182. in contrasto con l'art.25 N.T.A. P.R.G. per carenza dei requisiti da parte del richiedente di imprenditore agricolo a titolo principale per la cubatura relativa ai locali attrezzi agricoli (Particella originaria: Fg.19 part.60, di ettari 23.52.30. Singoli frazionamenti: Fg.19 part.356, di ettari 1.00.00)

immobile n.2



[redacted] le proprietario committente
[redacted] le acquirente
[redacted] le notaio rogante
[redacted] le notaio rogante
[redacted] quale progettista e direttore dei lavori (**nei cui
separatamente**)



[redacted] e direttore dei lavori
[redacted] e assuntore dei lavori
[redacted] quale responsabile dell'Area Tecnica, firmatario del permesso di costruire

[redacted] quale responsabile dell'Area Tecnica, firmatario del permesso di costruire in variante oltre ad eventuali sub acquirenti allo stato non identificati

realizzazione, su una superficie di mq 20.000, di un villino (definito dal richiedente casa di campagna), per una cubatura totale di mc 511,71. Con variante in corso d'opera realizzazione una casa di campagna e di un prefabbricato in legno per una consistenza di mc 1033,39 più 106,02, recintata con rete metallica e pali di legno con strada di accesso in breccia e terra battuta sprovvista di sistema di illuminazione (Particella originaria: Fg.19 part.69, di ettari 8.87.70. Singoli frazionamenti: Fg.19 part.365, di ettari 1.00.00. Fg.19 part.364, di ettari 1.00.00. La soppressione della particella 364 ha variato o originato le seguenti particelle: 514 e 515)

immobile n. 3

[redacted] quale proprietario committente
[redacted] li acquirenti
[redacted] e notaio rogante
[redacted] quale progettista e direttore dei lavori (**nei cui confronti**)
[redacted] quale responsabile dell'Area Tecnica, firmatario del permesso di costruire oltre ad eventuali sub acquirenti allo stato non identificati

realizzazione, su una superficie di mq 20.000, di un villino (definita dal richiedente casa di campagna), per una cubatura totale di mc 511,71 servito da una strada di accesso imbrecciata (Particella originaria: Fg.19 part.60, di ettari 23.52.30. Singoli frazionamenti: Fg.19 part.362, di ettari 1.00.00; fg.19 part.363, di ettari 1.00.00).


immobile n. 4

[redacted] ita
[redacted] o quali proprietari committenti
[redacted] le acquirente
[redacted] e notaio rogante
[redacted] quale progettista e direttore dei lavori (**nei cui confronti**)
[redacted] ente)
[redacted] e direttore dei lavori
[redacted] quale responsabile dell'Area Tecnica, firmatario del permesso di costruire oltre ad eventuali sub acquirenti allo stato non identificati


realizzazione, su una superficie di mq 10.092, di un villino residenziale (definito dal richiedente casa di campagna), per una cubatura totale di mc 297,29 e un volume per attrezzi agricoli di mc 182,37 (Particella originaria:

Fg.19 part.60, di ettari 23.52.30. Singoli frazionamenti: Fg.19 part.355, di ettari 1.00.92).

immobile n. 5



ita
o quali proprietari committenti
le acquirente e committente dei lavori
ale notaio rogante
ale progettista
ale direttore dei lavori (**nei cui confronti si procede**




e direttore dei lavori (variante)
e assuntore dei lavori
quale responsabile dell'Area Tecnica, firmatario del
n variante
o
Charlotte Elisabeth quali acquirenti del villino

e notaio rogante (villino prefabbricato)
acquirente della casa di campagna
quale notaio rogante (casa di campagna)
oltre ad eventuali sub acquirenti allo stato non identificati

realizzazione, su una superficie di mq 60.000, di una scuderia, poi trasformata in circolo ippico, per una cubatura totale di mc 594, di una casa di campagna per mc 1033,39 e di un villino prefabbricato in legno di mc 106 (Particella originaria: Fg.19 part.60, di ettari 23.52.30. Singoli frazionamenti: Fg.19 part.370 (ex 60), di ettari 1.00.00; Fg.19 part.371 (ex 60), di ettari 1.00.00. La soppressione della particella 371 ha variato o originato le seguenti particelle: 365, 515, 542, 543)

immobile n. 6




quale proprietaria
li acquirenti e committenti
quale notaio rogante
ettista
e direttore dei lavori (**nei cui confronti si procede**

le responsabile dell'Area Tecnica, firmatario del
permesso di costruire
oltre ad eventuali sub acquirenti allo stato non identificati

Realizzazione, su una superficie di mq 20.000, di un villino residenziale (definito dal richiedente casa di campagna), per una cubatura totale di mc

591,21 (Particella originaria: Fg.19 part.60, di ettari 23.52.30. Singoli frazionamenti: Fg.19 part.360, di ettari 1.00 ; Fg.19 part.361, di ettari 1.00 - fraz. n.2168.1.1992).

immobile n. 7



quale proprietario e committente

acquirenti

e notaio rogante

quale notaio rogante

gettista

quale direttore dei lavori **(nei cui confronti si procede**



e direttore dei lavori (d.i.a.)

ntore dei lavori (d.ia.)


quale responsabile dell'Area Tecnica, firmatario del

permesso di costruire

oltre ad eventuali sub acquirenti allo stato non identificati

realizzazione, su una superficie di mq 20.000, di un villino residenziale (definito dal richiedente casa unifamiliare), per una cubatura totale di mc 598,14 (Particella originaria: Fg.19 part.60, di ettari 23.52.30. Singoli frazionamenti: Fg.19 part.367 di ettari 1.00.00; Fg.19 part.373 di ettari 1.00.00).

immobile n. 8



di proprietarie

quirente

app.te **Edilgio' srl** quale acquirente ed esecutore

quali sub acquirenti

otaio rogante

gante

notaio rogante

ogante

quale progettista

PASQUETTI Ignazio quale direttore dei lavori **(nei cui confronti si procede separatamente)**



quale direttore dei lavori

quale responsabile dell'Area Tecnica, firmatario del

permesso di costruire

oltre ad eventuali sub acquirenti allo stato non identificati

realizzazione, su una superficie di mq 20.000, di un villino bifamiliare definita dal richiedente casa bifamiliare, (Particella originaria: Fg.19 part.60, di ettari 23.52.30. Singoli frazionamenti: Fg.19 part.357 (ex 60), di ettari 1.00.00; fg.19 part.358 (ex 60), di ettari 01.01.59).

immobile n. 9

[redacted] ano quale proprietario e committente
[redacted] quale acquirente
[redacted] ale progettista
[redacted] e direttore dei lavori
[redacted] ale responsabile dell'Area Tecnica, firmatario del permesso di costruire
oltre ad eventuali sub acquirenti allo stato non identificati

Realizzazione, su una superficie di mq 13.269, di un villino residenziale (definito dal richiedente casa di campagna), per una cubatura totale di mc 355,80 e un volume agricolo di mc 217,51 (Particella originaria: Fg.22 part.122, di ettari 01.09.00. Fg.22 part.136/p e 47/p. Singoli frazionamenti: Fg.22 part.1176, di ettari 01.32.69)

immobile n. 10


[redacted] a
[redacted] ali proprietari e committenti
[redacted] quale acquirente
[redacted] notaio rogante
[redacted] ale notaio rogante
[redacted] ale progettista e direttore dei lavori (***nei cui confronti si procede separatamente***)

[redacted] e direttore dei lavori
[redacted] e assuntore dei lavori
[redacted] assuntore dei lavori
[redacted] ale responsabile dell'Area Tecnica, firmatario del
oltre ad eventuali sub acquirenti allo stato non identificati

realizzazione, su una superficie di mq 31.777, di un villino bifamiliare (definito dal richiedente casa di campagna), per una cubatura totale di mc 748 (Particella originaria: Fg.22 part.125, di ettari 00.15.80. Fg.22 part.136, di ettari 07.96.70. Singoli frazionamenti: Fg.22 part.1180, di ettari 01.27.17. Fg.22 part.1181, di ettari 01.74.80).

immobile n. 11

[redacted] a
[redacted] ali proprietari e committenti



[REDACTED]

oltre ad eventuali sub acquirenti allo stato non identificati

realizzazione, su una superficie di mq 20.786, di un villino residenziale (definito dal richiedente casa di campagna), per una cubatura totale di mc 594,54. (Particella originaria: Fg.22 partt.127 e 132. Singoli frazionamenti: Fg. 22 part.127/p. Fg. 22 part.132/p).

immobile n. 14

[REDACTED]

etari
quale acquirente
io rogante

oltre ad eventuali sub acquirenti allo stato non identificati

frazionamento del lotto con titolo abilitativo edilizio decaduto (Particella originaria: Fg.19 part.69, di ettari 8.87.70. Singoli frazionamenti: Fg.19 part.368, di ettari 1.00.00. Fg.19 part.369, di ettari 1.00.00)

immobile n. 15

[REDACTED]

o e committente
ti
gante
ista
e direttore dei lavori
responsabile dell'Area Tecnica, firmatario del


permesso di costruire

oltre ad eventuali sub acquirenti allo stato non identificati

Realizzazione, su una superficie di mq. 20.860, di un villino (definito dal richiedente casa di campagna), per una cubatura totale di mc. 567,30. e successiva variante D.I.A. del 4/06/07 per un volume mc. 625,52 (Particella originaria: Fg.22 partt.127 e 132. Singoli frazionamenti: Fg. 22 part.127/p. Fg. 22 part.132/p)

immobile n. 16

[REDACTED]




quirente e

ario del

Realizzazione, su una superficie di mq 51.000, di quattro villini, definiti dal richiedente unifamiliari accorpate per una superficie residenziale di mq. 298,80 e una superficie agricola di mq. 174,37 (Particella originaria: Fg.22 part.138, di ettari 00.99.20; Fg.22 part.140, di ettari 03.32.60; Fg.22 part.143, di ettari 03.40.40; Fg.22 part.145, di ettari 00.34.40. Singoli frazionamenti: Fg.22 part.138 (ex 138), di ettari 00.32.70 Fg.22 part.140 (ex 140), di ettari 01,14,90 Fg.22 part.143 (ex 143), di ettari 00.97.95 Fg.22 part.145 (ex 145), di ettari 00.10.85 Fg.22 part.1092 (ex 138) , di ettari 00.43.80 Fg.22 part.1094 (ex 140), di ettari 01.15.80 Fg.22 part.1096 (ex 143), di ettari 00.89.70 – fraz. n.215.1.1988; Fg.22 part.1097 (ex 145), di ettari 00.06.20)

immobile n. 17




tario del

permesso di costruire

[redacted] quale assuntore dei lavori
oltre ad eventuali sub acquirenti allo stato non identificati

realizzazione, su una superficie di mq 21.265, di un villino bifamiliare (definito in variante villino bifamiliare), per una cubatura totale di mc 594,54 e 594,54 in variante (Particella originaria: Fg.22 part.50, di ettari 01.57.80; Fg.22 part.52, di ettari 03.15.00; Fg.22 part.130, di ettari 03.38.10. Singoli frazionamenti: Fg. 22 part.1391 (ex 130), di ettari 00.95.25; Fg. 22 part.1393 (ex 130), di ettari 00.85.90)

immobile n. 18




matario del

quale
ri

realizzazione, su una superficie di mq 21.762, di un villino residenziale (definito dal richiedente casa di campagna), per una cubatura totale di mc 567,30. D.I.A. in variante mc. 562,63 (Particella originaria: Fg.22 part.50, di ettari 01.57.80; Fg.22 part.130, di ettari 03.38.10; Fg.22 part.1143 (ex 131), di ettari 01.63.15. Singoli frazionamenti: Fg.22 part.1579, di ettari 0.00.40 - Fg.22 part.1581, di ettari 0.02.93 Fg.22 part.1582, di ettari 0.37.70 Fg.22 part.1583, di ettari 0.25.46 Fg.22 part.1580, di ettari 0.65.58 Fg.22 part.1584, di ettari 0.14.05).

immobile n. 19



matario del

permesso di costruire

oltre ad eventuali sub acquirenti allo stato non identificati

realizzazione, su una superficie di mq 20.334, costruzione di un villino

residenziale (definita dal richiedente casa di campagna), per una cubatura totale di mc. 589,96. (Particella originaria: Fg.22 part.130, di ettari 03.38.10. Singoli frazionamenti: Fg.22 part.1390 (ex 130), di ettari 02.03.34 – fraz. n.2215.1.2001.)

In Rignano Flaminio 21\11\2009. Lottizzazione in corso di esecuzione alla data dell'accertamento per essere l'immobile definito al n. 9 non ancora ultimato (stato di rustico avanzato), quello al n. 11 mancante di recinzione, quello al n. 12 mancante della tinteggiatura esterna, quello al n. 17 ancora al rustico in cemento armato, quello al n. 18 non ultimato nonché alcune strade di comunicazione ancora in terra battuta

Nel quale risultano parti offese:

- **Il Comune di Rignano Flaminio (RM) nella persona del Sindaco pro-tempore, in qualità di parte offesa;**
- **La Regione Lazio nella persona del Presidente pro-tempore, in qualità di parte offesa;**

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI – Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Lazio – Via Cavalletti n. 2 – 00186 ROMA, in qualità di parte offesa;

Le parti hanno così concluso:

- il P.M. (come da allegato)

Le difese degli imputati (come di seguito riportato)

	e perché il fatto non e perché l'imputato
	zione per non aver
	perché il fatto non e perché l'imputato
	perché il fatto non e perché l'imputato
	zione per non aver
	zione per non aver
	e perché il fatto non e perché l'imputato
	e perché il fatto non e perché l'imputato

	n
	o
	il
	il
	e
	n
	o
	n
	o
	l
	o
	e
	n
	o
	l
	l
	a
	â
	n
	n
	e
	e
	e
	r
	r
	A
	A
	e



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto di citazione emesso dal PM in data 1.12.2011, PALMACCI Gaetano + 95 venivano tratti a giudizio, dinanzi a questo Tribunale, per rispondere in concorso del reato di lottizzazione abusiva e di abuso edilizio, ipotizzati a loro carico dal pubblico ministero nella formulazione dell'imputazione, in epigrafe trascritta.

All'udienza del 25 settembre 2012, il giudice disponeva il rinnovo della notifica del decreto di citazione a giudizio ad alcuni degli imputati, con rinvio del processo all'11 luglio 2013.

In tale data, i difensori, ad eccezione dell'avv. TRIPODI, PARISELLA, ARRIGO e MARINI, aderivano all'astensione dalle udienze proclamata dall'OUAI ed il giudice, in assenza di opposizione da parte dei difensori non interessati dal legittimo impedimento, differiva la trattazione del processo - con conseguente sospensione dei termini di prescrizione per tutti gli imputati (Sez. F, *Sentenza n.34896 del 11/09/2007 Ud. (dep. 14/09/2007) Rv. 237586*) - all'udienza del 24 aprile 2014, data in cui, stante l'assenza del magistrato titolare del procedimento, si rinviava al 25 settembre 2014.

Nel corso di tale udienza, il giudice, mutato nella persona fisica, verificata la regolarità del rapporto processuale, rigettate le eccezioni proposte dai difensori di [REDACTED], in ordine alla nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dichiarava aperto il dibattimento ed ammetteva le richieste istruttorie formulate dalle parti.

Il 27.1.2015 il giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 25.9.2014, rigettava l'istanza di una pronuncia di assoluzione, ai sensi dell'art. 129 cpp, formulata nell'interesse degli imputati [REDACTED]

[REDACTED] successivamente si procedeva ad esaminare il consulente tecnico del Pubblico Ministero.

All'esito della deposizione, l'Avv. TRIPODI eccepiva l'inutilizzabilità dell'elaborato del dott. PETROCCHI, in quanto l'incarico era stato conferito in data 29.1.2008, oltre i sei mesi dall'iscrizione della notizia di reato nel registro, avvenuta il 19.4.2007, gli altri difensori si associavano ed il giudice,

acquisita la consulenza, si riservava ogni valutazione in ordine alla sua utilizzabilità, disponendo contestualmente l'acquisizione, a cura del PM, del provvedimento di iscrizione della notizia di reato, di eventuali provvedimenti di proroga delle indagini e del verbale di conferimento dell'incarico al CT.

Alla successiva udienza del 30 marzo 2015 si esaminavano i testi di Polizia Giudiziaria, CHIUMENTO, DE SANTIS e MODENA, si procedeva all'esame



Alle udienze del 7 settembre e del 23 novembre 2015 si esaminavano i testimoni indicati nelle liste delle difese.

Il 2 febbraio 2016, acquisita ulteriore documentazione, il giudice dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale e concludeva il pubblico ministero ed alcuni dei difensori degli imputati.

La discussione proseguiva all'udienza del 16 febbraio 2016 e, dopo due meri rinvii, in data 24 aprile e 20 settembre 2016, (il primo dovuto all'indisponibilità dell'aula d'udienza ed il secondo all'impedimento del magistrato titolare del procedimento), all'udienza del 22 novembre 2016 dopo le conclusioni rese dagli ultimi difensori, l'avv. CIAGLIA chiedeva l'acquisizione, ai sensi dell'art. 507 cpp, di una delibera del Comune di Rignano Flaminio propedeutica all'adozione da parte della Regione Lazio di una variante al piano regolatore per trasformare l'area in oggetto da agricola ad area a bassa densità residenziale.

Il Giudice rigettava l'istanza, ritenendo il documento non necessario ai fini del decidere, essendo un provvedimento non definitivo, relativo ad una procedura in itinere di cui non era dato conoscere nè il momento conclusivo nè l'esito, pertanto, dopo essersi ritirato in camera di consiglio per deliberare, rendeva pubblica la sentenza, dando lettura del dispositivo, allegato al verbale di udienza, cui fa seguito la presente motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In primo luogo, questo giudicante deve pronunciarsi in ordine all'eccezione di inutilizzabilità dell'elaborato redatta dal dott. PETROCCHI, consulente della Procura, formulata dall'Avv. TRIPODI all'udienza del 27.1.2015, cui si sono associati tutti i difensori.

Dall'esame dei provvedimenti prodotti del PM (provvedimento di iscrizione della notizia di reato, provvedimenti di proroga delle indagini e verbale di conferimento dell'incarico al consulente) emerge che, a seguito del deposito dell'informativa del Corpo Forestale dello Stato, avvenuto in data 12 marzo 2007, la Procura, con provvedimento del 4 aprile 2007, iscriveva nel registro degli indagati [REDACTED] in ordine ai reati di cui agli artt. 44 e 30 DPR 380/2001.

In data 4 dicembre 2008 il Pubblico Ministero chiedeva la proroga del termine per le indagini preliminari, che veniva concessa dal GIP, con decreto del 21.3.2008.

In data 29 gennaio 2008 il PM conferiva al dott. PETROCCHI l'incarico integrativo di accertare se nell'area oggetto dell'indagine le opere fossero state realizzate nel rispetto della normativa urbanistica vigente.

Esaminati gli elencati provvedimenti, ritiene questo giudice che le indagini sono state prorogate sull'erroneo presupposto che il provvedimento di iscrizione fosse datato 19 aprile 2007.

Tuttavia, preliminare alla valutazione nel merito è l'accertamento sulla tempestività della formulata eccezione.

A tal proposito, in punto di diritto, va richiamato il principio giurisprudenziale in base al quale *"l'inutilizzabilità degli atti d'indagine prevista dall'art. 407, comma 3, c.p.p. per il caso in cui tali atti siano stati effettuati dopo la scadenza dei prescritti termini, non essendo equiparabile alla inutilizzabilità delle prove vietate dalla legge, di cui all'art. 191 c.p.p., non è rilevabile d'ufficio ma solo su eccezione di parte"* (Sez. 1, Sentenza n. 2383 del 28/04/1998 Cc. Rv. 210673; Cass. n. 36671 del 14/06/2013 Cc. (dep. 06/09/2013) Rv. 256699).

In virtù del su esposto principio, si rileva che, nel caso di specie, trattandosi di una nullità relativa, si applica l'art. 181 comma 2 cpp, e come tale deve essere eccepita, nel caso in cui manchi l'udienza preliminare, come nella fattispecie concreta, entro il termine previsto dall'art. 491 comma 1 cpp.

La difesa ha proposto l'eccezione nel corso dell'istruttoria dibattimentale, dopo l'esame del consulente, pertanto, deve rilevarsi che la stessa è tardiva e deve essere rigettata.

Prima di esporre le ragioni fatto e di diritto, poste a fondamento della decisione, è opportuno fare una breve premessa sui fatti oggetto della vicenda processuale che ci occupa.

Le indagini, da cui trae origine l'odierno procedimento penale, partono da un sopralluogo effettuato, in data 14 febbraio 2007, in Rignano Flaminio, località Prataccio, da personale in servizio presso la Stazione CFS di Sant'Oreste.

In particolare, il Mar. CHIUMENTO Armando, unitamente ad un collega, si recava sul posto ove constatava la presenza di un cantiere con lavori in corso e senza alcun cartello esposto.

Trattandosi di una zona agricola, gli operanti, al fine di accertare la regolarità delle opere, acquisivano la documentazione delle varie costruzioni, circa una ventina, che, secondo quanto verificato presso il Comune di Rignano Flaminio, avevano ciascuna un autonomo sistema di smaltimento di rifiuti.

Interpellata la Regione Lazio, circa la sussistenza degli estremi della lottizzazione, l'Ente rispondeva, alla luce della documentazione visionata, in senso negativo sulla base del fatto che il Comune aveva rilasciato i provvedimenti concessori nel rispetto dei parametri e degli indici di edificabilità stabiliti dalla normativa per la sottozona E3.

Nel marzo del 2011 venivano sequestrate tutte le villette.

ELABORATO CONSULENTE

Il consulente del PM, esaminata la documentazione ed effettuati i rilievi ad oggetto l'area di circa 31 ettari, sita in Rignano Flaminio, divisa in 26 lotti con la realizzazione di 20 ville, ha concluso ritenendo che il terreno ha

subito una trasformazione in contrasto con la sua natura agricola, così come previsto dagli strumenti urbanistici, ravvisando la realizzazione di un'attività di lottizzazione sia materiale che giuridica.

In particolare, ha rappresentato il consulente che l'intervento lottizzatorio si divide in due ambiti, il primo riguarda il frazionamento strumentale in 26 lotti, con atto del Notaio Gamberale rep. 99256 del 27.12.95, ove ricadono gli edifici di cui ai capi da 1 a 12 e 14; il secondo, derivante da altri frazionamenti e operazioni di rilottizzazione, ove ricadono gli immobili di cui ai capi 13 e da 15 a 19.

Successivamente alcuni lotti venivano rifrazionati e tutti i frazionamenti venivano notificati al Comune che non adottava alcun provvedimento per interrompere il fenomeno della parcellizzazione.

Nello specifico, il dott. PETROCCHI ha accertato che le aree oggetto di intervento edilizio ricadono in zona E3 dell'art. 25 del PRG, che riguarda il territorio non sottoposto a vincoli paesistici destinato all'agricoltura, come documentato dal certificato di destinazione urbanistica in atti.

Sia lo strumento urbanistico vigente all'epoca del rilascio delle concessioni edilizie, sia quello attualmente vigente, prevedono che nell'area in esame possano essere realizzate esclusivamente costruzioni a servizio dell'agricoltura, trattandosi di zona agricola.

Dall'esame degli elaborati, il ct ha, invece, ravvisato una trasformazione della zona in residenziale, attraverso la realizzazione di fabbricati adibiti a villini residenziali, ad eccezione degli immobili individuati ai n. 1, 4, 5, 9 e 11 dell'imputazione.

Con riferimento a questi ultimi, tuttavia, i proprietari, non rivestendo la qualifica di imprenditori agricoli, non avevano titolo per ottenere la concessione edilizia per cubature agricole.

Riguardo ai lotti relativi ad alcune particelle, sono state realizzate opere di urbanizzazione, nella specie strade interne di collegamento per consentire l'accesso, costituite da servitù di passaggio.

L'architetto PETROCCHI non ha individuato alcuno spazio destinato all'attività agricola, accertando che le tutte le costruzioni realizzate non hanno alcun diretto collegamento con tale attività essendo, piuttosto, villini

residenziali, che hanno conferito, dunque, un assetto urbanistico sostanzialmente difforme rispetto alla natura del territorio, per come concepito dal piano regolatore generale.

In un secondo momento, il consulente ha accertato che per gli immobili 1, 4, 9 e 11, era stato rispettato il lotto minimo, in virtù dell'intervenuta modifica da 20.000 a 10.000, tuttavia, la carenza degli altri requisiti determina, comunque, un contrasto con la normativa.

Gli immobili erano sostanzialmente tutti ultimati ad eccezione del n. 9, 10, 12, 17 e 18.

La lottizzazione era già evidente al momento della redazione dei frazionamenti, concepiti in modo da creare lotti minimi per poter costruire secondo il P.R.G..

PROSPETTATIVA DIFENSIVA

Secondo la linea difensiva, invece, non sussiste l'ipotesi della lottizzazione in quanto, sono stati rispettati gli indici di fabbricabilità stabiliti dal piano regolatore, inoltre, la qualifica di imprenditore a titolo principale è necessaria solo per gli annessi agricoli, che nella specie non erano previsti nei progetti.

L'ing. RUBEO ha escluso che nella fattispecie concreta possa ravvisarsi un unico disegno di lottizzazione essendo i frazionamenti avvenuti nel corso del tempo, a partire dal 1992, per cui manca l'unitarietà del disegno, si tratta, piuttosto, di singoli edifici distanti l'uno dall'altro, per cui non è stato realizzato un complesso residenziale.

VALUTAZIONI

Alla luce degli elementi fattuali sopra riportati, ritiene questo giudice che la condotta posta in essere dagli imputati, a vario titolo, integra gli estremi della condotta sanzionata dall'art. 44 lett. c) DPR 380/01.

E' opportuno fare un breve inquadramento normativo e giurisprudenziale del reato di lottizzazione abusiva.

L'illecita condotta contestata è a forma libera e può realizzarsi, secondo il dettato dell'art. 30 DPR 380/2001, o attraverso l'esecuzione di opere di

urbanizzazione che comportino trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni stessi, in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o, comunque, stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso, il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione, secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o l'eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denunciino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio".

Nel primo caso la condotta integra la lottizzazione "cd materiale", mentre la vendita di terreni a scopo edilizio integra la lottizzazione negoziale.

La lottizzazione può assumere, inoltre, anche una forma mista come, ad esempio, nel caso di progettazione ed esecuzione di opere di urbanizzazione e vendita dei singoli lotti progettati.

Nella fattispecie che ci occupa, ci troviamo di fronte ad una lottizzazione mista ed al fine di configurare l'ipotizzata fattispecie, è necessario individuare, secondo gli strumenti urbanistici vigenti, la destinazione del terreno che l'illecita condotta tende a modificare, attraverso l'indebito esercizio del potere di pianificazione, che è assegnato in via esclusiva all'ente territoriale.

Per inquadrare meglio la vicenda è opportuno, altresì, ripercorrere le norme di riferimento.

L'art. 54 della Legge regionale n. 38 / 1999 sancisce che : "1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali 6 ottobre 1997, n. 29, 6 luglio 1998, n. 24 e 2 novembre 2006, n. 14, e successive modifiche, nelle zone agricole è vietata:

- a) ogni attività comportante trasformazioni del suolo per finalità diverse da quelle legate allo svolgimento delle attività di cui al comma 2;
- b) ogni lottizzazione a scopo edilizio;
- c) l'apertura di strade interpoderali che non siano strettamente necessarie e funzionali allo svolgimento delle attività di cui al comma 2.

2. Nel rispetto degli articoli 55, 57 e 57 bis e dei regolamenti ivi previsti, nelle

zone agricole sono consentite le seguenti attività:

- a) le attività agricole tradizionali quali la coltivazione del fondo, la zootecnia, l'orticoltura e la silvi-coltura, nonché le ulteriori attività connesse con l'attività agricola nel rispetto della vigente normativa di settore;
- b) le seguenti attività integrate e complementari all'attività agricola e compatibili con la destinazione di zona agricola:
 - 1) ricettività e turismo rurale;
 - 2) trasformazione e vendita diretta dei prodotti derivanti dall'esercizio delle attività agricole;
 - 3) ristorazione e degustazione dei prodotti tipici derivanti dall'esercizio delle attività agricole;
 - 4) attività culturali, didattiche, sociali, ricreative e terapeutico-riabilitative;
 - 5) accoglienza ed assistenza degli animali.

Il successivo art. 55 rubricato "edificazione in zona agricola" sancisce che "
1. Fermo restando l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero delle strutture esistenti, la nuova edificazione in zona agricola è consentita soltanto se necessaria per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 54, comma 2, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli 57 e 57 bis.

Ancora, l'art. 25 del PRG vieta tutte le attività incompatibili con la destinazione agricola, quali ad esempio complessi residenziali.

Nel caso in esame, la zona, ove sorge il complesso residenziale, è la sottozona E3, agricola, ove l'indice di fabbricabilità fondiaria è 0,03 mc./mq. residenziale, 0,07 mc./mq. per gli annessi agricoli non residenziali, ma l'applicazione di tale indice è subordinato all'accertamento del possesso da parte del richiedente della qualità di imprenditore agricolo a titolo principale.

Il lotto minimo di intervento è stabilito, per la zone E3, in 10.000 mq. (10 ettari).

Alla luce della normativa riportata si evince che l'edificazione deve essere strettamente correlata alla utilizzazione agricola dei suoli ed allo sviluppo delle imprese agricole.

Nella fattispecie concreta sono stati creati nuclei residenziali, in zona E3 ad utilizzazione agricola, svincolati da qualsiasi attività, comunque, connessa

con l'agricoltura, mentre, il PRG ammette le costruzioni di fabbricati residenziali, ma se strettamente strumentale all'utilizzazione del suolo a scopo agricolo, ciò ha determinato uno stravolgimento dell'assetto territoriale previsto dalla pianificazione urbanistica.

Del resto la trasformazione urbanistica che ha subito il territorio, a seguito di questi frazionamenti e di queste edificazioni, è evidente dalle foto aree allegate, da cui si evince come la zona prima degli interventi edilizi era agricola e non frazionata.

Le argomentazioni svolte, consentono di superare i rilievi dei consulenti delle difese in ordine all'insussistenza della lottizzazione.

Secondo una delle prospettazioni difensive - in particolare fondata sulla consulenza dell'architetto BERTUCCI con riferimento agli immobili n. 6 e n. 7, e sulla consulenza del teste GASPERINI Massimo -, sono stati rispettati gli indici di fabbricabilità stabiliti dal piano regolatore, inoltre, la qualifica di imprenditore a titolo principale è necessaria solo per gli annessi agricoli, che nella specie non erano previsti nel progetto.

Orbene, pur se è vero che in alcuni casi sono stati rispettati gli indici di fabbricabilità di cui al PRG e che non occorre la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale per le costruzioni residenziali, è pur vero che le stesse, come ampiamente già argomentato, debbano avere una stretta connessione con l'attività agricola, ossia è necessario che vi sia, comunque, una relazione qualificata con il fondo, che non sussiste nel caso di specie.

L'obiettivo della normativa è quello di assicurare la permanenza degli addetti all'agricoltura al presidio delle aree rurali e di salvaguardare l'integrità dell'azienda agricola e del territorio rurale: in quest'ottica ben può affermarsi che la residenza si pone come un accessorio del fondo (Cass. 2009).

Secondo le argomentazioni dell'ing. RUBEO, consulente della difesa, il quale ha, nel suo elaborato, ricostruito cronologicamente gli eventi, non può ravvisarsi un unico disegno di lottizzazione essendo i frazionamenti avvenuti nel corso del tempo a partire dal 1992 per cui manca l'unitarietà del disegno nè è stato realizzato un complesso residenziale, stante la distanza dei singoli edifici l'uno dall'altro.

Tali rilievi, a parere di questo giudice, non hanno alcuna incidenza sul quadro probatorio cristallizzato.

Si ritiene che la violazione sia a monte, essendo vietata la realizzazione di edifici residenziali in zona agricola, inoltre, il reato di lottizzazione abusiva ha carattere permanente ed è inquadrabile nella categoria dei reati progressivi nell'evento, la cui permanenza continua per ogni concorrente sino a che per ciascuno di essi perdura la condotta volontaria e la possibilità di fare cessare la condotta antigiuridica dei concorrenti.

Dunque, è evidente che la condotta possa realizzarsi in un ampio arco temporale.

Gli elementi sintomatici di un intento lottizzatorio, nella fattispecie concreta sono rappresentati dalla suddivisione del terreno in lotti al di sotto del minimo previsto, dal numero di lotti, dalla natura del terreno e dalla stipula successiva di numerosi atti di compravendita delle particelle frazionate.

Le condotte poste in essere dagli imputati integrano, altresì, la fattispecie di abuso edilizio di cui all'art. 44 lett. b) in quanto le opere edilizie sono state eseguite in assenza di un valido titolo abilitativo, stante l'illegittimità dei permessi di costruire rilasciati.

Con riferimento al capo 14, invece, nel corso dell'istruttoria è emerso che non è stato realizzato alcun immobile, per cui non sussiste l'ipotesi contestata al capo b) e pertanto, vanno assolti gli imputati 


Ritenuta la sussistenza degli estremi oggettivi delle contestate condotte illecite, occorre passare ad esaminare le responsabilità dei singoli imputati, in considerazione del ruolo da essi svolto nella commissione del reato, anche in assenza di un preventivo accordo, facendo riferimento alle diverse categorie cui appartengono.

Va premesso che, il reato di lottizzazione abusiva, nella molteplicità di forme che esso può assumere in concreto, può essere posto in essere da una pluralità di soggetti, i quali, in base ai principi che regolano il concorso di persone nel reato, possono partecipare alla commissione del fatto con condotte anche eterogenee e diverse da quella strettamente costruttiva,

purché ciascuno di essi apporti un contributo causale alle verificazioni dell'illecito, sia pure svolgendo ruoli diversi ovvero intervenendo in fasi circoscritte della condotta illecita complessiva, e senza che vi sia alcuna necessità di un accordo preventivo (Cass. pen., Sez. III 22/04/2010, n. 34882).

PROPRIETARI COMMITTENTI

Alcun dubbio sorge sulla responsabilità dei proprietari venditori che dall'atto di assegnazione del 1995 acquisivano la proprietà di singole particelle in cui era stato frazionato un più vasto terreno, in origine di proprietà della Società Colle Flaminio, posta in liquidazione.

Gli imputati nella loro qualità di proprietari hanno dato luogo alla lottizzazione attraverso il frazionamento dei terreni, talvolta, inferiori al lotto al minimo previsto dalla legge, che hanno poi alienato a soggetti diversi.

Si evidenzia che, gli atti di compravendita sono stati tutti redatti tra il 1999 ed il 2002, ad eccezione degli immobili n. 10, 12, 16.

Altro elemento indicativo della responsabilità dei venditori, i quali con la loro condotta hanno dato causa all'attività edificatoria, è rappresentato dal fatto che l'alienazione degli immobili è avvenuta dopo il rilascio della concessione edilizia che poi è stata trasferita agli acquirenti, con nulla osta rilasciato dall'Ufficio.

ACQUIRENTI E SUBACQUIRENTI

Passando ad esaminare la condotta degli acquirenti va detto che, secondo una consolidata giurisprudenza di legittimità la stessa *non configura un evento imprevisto ed imprevedibile per il venditore, perché anzi inserisce un determinante contributo causale alla concreta attuazione del disegno criminoso e, per la cooperazione dell'acquirente nel reato, non sono necessari un previo concerto o un'azione concordata con il venditore, essendo sufficiente, al contrario, una semplice adesione al disegno criminoso da quegli concepito, posta in essere anche attraverso la violazione (deliberatamente o per trascuratezza) di specifici doveri di informazione e conoscenza che*

costituiscono diretta esplicazione dei doveri di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost..

L'acquirente, dunque, non può sicuramente considerarsi, solo per tale sua qualità, "terzo estraneo" al reato di lottizzazione abusiva, ben potendo egli tuttavia, benché compartecipe al medesimo accadimento materiale, dimostrare di avere agito in buona fede, senza rendersi conto cioè - pur avendo adoperato la necessaria diligenza nell'adempimento degli anzidetti doveri di informazione e conoscenza - di partecipare ad un'operazione di illecita lottizzazione. Quando, invece, l'acquirente sia consapevole dell'abusività dell'intervento - o avrebbe potuto esserlo spiegando la normale diligenza - la sua condotta si lega con intimo nesso causale a quella del venditore ed in tal modo le rispettive azioni, apparentemente distinte, si collegano tra loro e determinano la formazione di una fattispecie unitaria ed indivisibile, diretta in modo convergente al conseguimento del risultato lottizzatorio.

La contravvenzione di lottizzazione abusiva ben può essere commessa per colpa (vedi, tra le tante, Sez. 3 n. del 01/07/2004, Lamedica ed altri, Rv. 230084; Sez. 3, n. del 11/05/2005, Stiffi ed altri, Rv. 232189; 27.2.2007, Barletta; 21.11.2007, Quattrone; Sez. 3, n. del 26/06/2008, Belloi e altri, Rv. 241098; Sez. 3, n. del 17/03/2009, P.M. in proc. Quarta e altri, Rv. 243750), non essendo ravvisabile alcuna eccezione al principio generale stabilito per le contravvenzioni dall'art. 42 c.p., comma 4, ponendosi, in particolare, il compratore che ometta di acquisire ogni prudente informazione circa la legittimità dell'acquisto in una situazione di inconsapevolezza che fornisce, comunque, un determinante contributo causale all'attività illecita del venditore.

Secondo una pronuncia della Cassazione sez. 3[^], 28 febbraio 2013 n.15981, i doveri dell'acquirente non si esauriscono nell'aver stipulato con atto pubblico notarile l'acquisto dell'immobile abusivamente lottizzato - essendo indispensabile, per affermare la buona fede dello stesso, l'esame specifico dell'atto traslativo e della documentazione a questo allegata, in una corretta prospettiva di verifica dell'esistenza di un'aspettativa di esattezza giuridica dei provvedimenti amministrativi, su cui il privato possa fare affidamento.

Nel caso di specie, alcuni imputati con il ruolo di acquirenti che hanno reso esame hanno riferito di essersi fidati del notaio, ma tale elemento da solo non è sufficiente a configurare la loro buona fede.

Dunque, sull'acquirente incombe l'onere di acquisire ogni prudente informazione circa la legittimità dell'acquisto sicché, in mancanza di tale doverosa attenzione, egli si pone colposamente in una situazione di inconsapevolezza che fornisce, comunque, un determinante contributo causale all'attività illecita del venditore (Cass. pen., Sez. III, 20/01/2012, n. 4089).

Altri elementi sintomatici della sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa degli acquirenti sono la presenza del certificato di destinazione urbanistica ed il breve lasso di tempo tra il rilascio delle concessioni e l'acquisto.

Inoltre, è evidente che quanto realizzato, così come accertato in fase di indagine, non corrisponde ad una casa di campagna - oggetto della concessione edilizia -, essendo stati costruiti villini residenziali, per altro da soggetti che non hanno alcuna relazione strumentale con il fondo.

Analoghe considerazioni devono essere fatte per la posizione di MINUCCI Fabiana, per la quale la difesa sostiene l'estraneità nella realizzazione della illecita condotta.

Le argomentazioni difensive non sono condivisibili, invero, la circostanza che la MINUCCI pochi mesi dopo il rilascio della concessione edilizia, ad oggetto la realizzazione di una scuderia per cavalli, ottenuta nel 2002, acquisiva la qualifica di imprenditore agricolo, iscrivendosi nel 2003 alla camera di commercio, è ininfluenza essendo stata data la concessione illegittimamente a soggetto che non aveva la qualifica di imprenditore al momento del rilascio.

Inoltre, si evidenzia che la stessa ha successivamente alienato il villino prefabbricato e la casa di campagna a soggetti privi della qualifica di imprenditore agricolo o, comunque, di una relazione qualificata con il fondo. Altresì, sussiste la responsabilità dei sub-acquirenti di un singolo lotto, che rispondono in concorso del reato di lottizzazione abusiva, atteso che trattasi di reato progressivo nell'evento, nel quale è possibile l'adesione del correo in

Dunque, tale condotta non appare aver fornito un rilevante contributo causale, nella misura in cui il notaio non doveva effettuare alcuna verifica preliminare, non trattandosi di un atto di compravendita.

Pertanto, si impone una pronuncia di assoluzione per [REDACTED] per non aver commesso il fatto.

PROGETTISTI

Per quanto concerne la posizione dei progettisti si evidenzia che, la fase di redazione di un progetto, anche se difforme dalla normativa vigente - che nella specie non risulta provato, in quanto la produzione documentale delle parti non ha avuto ad oggetto alcun progetto, ad eccezione di quello del geom. RIGGIO, prodotto dalla difesa - va tenuta distinta da quella di direzione dei lavori e non può configurarsi un nesso di causalità tra la redazione del progetto e l'attività di attuazione dello stesso (Cass. pen Sez. III, 20 febbraio 2003 n. 8420 RV 224166).

Alla luce di quanto argomentato, vanno assolti [REDACTED]

[REDACTED] ai reati loro ascritti per non aver commesso il fatto.

DIRETTORI DEI LAVORI E ASSUNTORE DEI LAVORI

Diversa è la posizione del direttore dei lavori il quale risponde, unitamente al committente, sia della conformità dell'opera alla normativa urbanistica che delle modalità esecutive stabilite dalla concessione.

Dunque, i direttori dei lavori, nel controllo dell'esecuzione dei lavori, non potevano non avvedersi che le opere realizzate non avevano ad oggetto una casa di campagna, così come definita nella richiesta di concessione edilizia e, dunque, un immobile al servizio dell'area agricola, bensì una villa destinata ad abitazione.

Analoghe conclusioni vanno fatte per l'assuntore dei lavori che avrebbe dovuto verificare e controllare l'esistenza di un titolo abilitativo e, nella specie, la presenza di una concessione edilizia non lo esime da responsabilità, in quanto rilasciata in violazione degli strumenti urbanistici.

RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Di fronte ad un evidente fenomeno di frazionamenti, concepiti in modo da creare lotti minimi per poter costruire, i responsabili dell'area tecnica del Comune di Rignano Flaminio, piuttosto, che disporre la sospensione hanno illegittimamente rilasciato concessioni edilizie inserendo la propria condotta con efficacia eziologica nella determinazione dell'evento lesivo.

A questo punto deve essere esaminata l'invocata pronuncia da parte dei difensori di una sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, che a parere di questo giudicante non può essere accolta.

Invero, si ritiene che, per le considerazioni che ci si appresta ad esporre, non sia maturato il termine prescrizione per il reato di cui al capo a) e per il reato di cui al capo b), ad accezione con riferimento a quest'ultimo, di alcuni degli immobili.

Per individuare il dies a quo far decorrere il termine di prescrizione occorre tener presente la natura del reato di lottizzazione abusiva che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità si tratta di un reato permanente e progressivo nell'evento, per cui occorrerà individuare il momento di cessazione della permanenza.

Dunque, il termine prescrizione decorre o dall'ultimazione dell'operazione lottizzatrice o dal sequestro dell'opera, ovvero con la desistenza volontaria da provare in maniera rigorosa per tutti gli acquirenti (Cass. n. 37472/2008).


Nel caso di specie, in considerazione del fatto che l'opera lottizzatrice non era ultimata, non essendo stati completati tutti i manufatti, occorrerà far decorrere il termine dalla data di esecuzione del sequestro, ossia il 4 marzo 2011, considerando, altresì, il termine di 9 mesi di sospensione dovuto all'adesione, all'udienza dell'11.7.2013, dei difensori all'astensione dalle udienze.

Mentre, per quanto concerne i singoli abusi edilizi, deve rilevarsi che è maturata la prescrizione in quanto le opere risultavano già nel 2008 ultimate, ad eccezione degli immobili n. 9, 10, 12, 17, 18, per i quali il dies a

quo del termine prescrizione decorre dell'esecuzione del sequestro preventivo.

TRATTAMENTO SANZIONATORIO

Venendo al trattamento sanzionatorio concretamente applicabile si ritiene che, considerati i criteri di commisurazione del trattamento sanzionatorio



devono essere condannati per il reato di cui al capo a) alla pena di mesi 6 di arresto ed € 31.000 di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali ciascuno per la propria parte.

Nei confronti dei predetti imputati con riferimento al reato di cui capo b), va emessa una pronuncia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.



[REDACTED] sono condannati con riferimento ai reati di cui ai capi a) e b) alla pena di mesi 8 di arresto ed € 37.000 di ammenda, così determinata : pena base ritenuto più grave il reato di cui al capo a) mesi 6 di arresto ed € 35.000 di ammenda, aumentata per la continuazione alla pena sopra indicata, oltre al pagamento delle spese processuali ciascuno per la propria parte.


All'affermazione della penale responsabilità degli imputati segue la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali.

Nei confronti degli imputati [REDACTED] va emessa una pronuncia di non doversi procedere nei confronti per estinzione del reato per intervenuta morte del reo come emerge dai certificati in atti.

Ai sensi dell'art. 44 comma 2 DPR 309/90 deve essere disposta la confisca di tutti i terreni e gli immobili in sequestro.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533, 535 cpp,



[REDACTED] colpevoli in ordine al reato loro ascritto al capo a) della rubrica e li condanna ciascuno alla pena di mesi 6 di arresto ed €

35.000 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali ciascuno per la propria parte.

Letto l'art. 531 cpp dichiara non doversi procedere nei confronti dei predetti imputati in ordine al reato loro ascritto al capo b), perchè estinto per intervenuta prescrizione.



colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti ai capi a) e b), quest'ultimo limitatamente agli immobili nn. 9, 10, 12, 17, 18 ed applicato l'aumento per la continuazione li condanna alla pena di mesi 8 di arresto ed € 37.000 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali ciascuno per la propria parte.

Visto l'art. 44 comma 2 DPR 380/2001 dispone la confisca di tutti i terreni e gli immobili in sequestro.

Visto l'art. 530 cpp assolve [redacted] dai reati loro rispettivamente ascritti in rubrica per non aver commesso il fatto.

Visto l'art. 530 cpp assolve [redacted] dal reato di cui al capo b) con riferimento all'immobile n. 14 perchè il fatto non sussiste.

Letto l'art. 531 cpp dichiara non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo b) nei confronti di [redacted] con riferimento all'immobile n. 3 e 11, di [redacted] con riferimento all'immobile n. 11, di [redacted] con riferimento agli immobili n. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, di [redacted] con riferimento agli immobili n. 1,4, 11, 13, 15, 19 di [redacted] con riferimento agli immobili n. 7 e 8, di [redacted] con riferimento all'immobile n. 2, di [redacted] con riferimento agli immobili n. 2, 6, 7, 8, 13, 16, di [redacted] con riferimento agli immobili n. 13 e 15, di [redacted] con riferimento agli immobili n. 13, 15 e 19, di [redacted]

[redacted] con riferimento all' immobile n. 19, perchè estinto per intervenuta prescrizione.


Letto l'art. 531 cpp dichiara non doversi procedere nei confronti di [redacted]

[redacted] per estinzione del reato per intervenuta morte del reo.

Letto l'art. 544, comma 3, c.p.p., indica in giorni 30 il termine per il deposito della motivazione.

Così deciso in Tivoli, il 22.11.2016

Il Giudice
Dott.ssa Marianna Valvo



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
TIVOLI, 20-12-2016



Il Cancelliere
Dott. Franco COLONE

